

Capitolo 11

rato da un istituto di credito, nei limiti in cui lo stesso abbia inteso variare il valore degli elementi necessari per la determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa rispetto a quelli presentati dal promotore.

Offerte nella licitazione privata conseguente a proposta del promotore nel project financing.

... licitazione privata
nel project financing

Con l'atto di regolazione 51/2000, l'Autorità ha sottolineato lo stretto collegamento esistente tra l'istituto del *project financing* e quello della concessione. Tuttavia, sono state anche poste in evidenza le differenze tra i due istituti, soprattutto per quanto attiene al momento dell'aggiudicazione della concessione ed alla funzione della procedura di licitazione privata. Non essendo quest'ultima, per quanto attiene al *project financing*, finalizzata alla scelta dell'aggiudicatario finale, ma unicamente a selezionare le due migliori offerte economicamente più vantaggiose, al fine successivamente di porre in essere la fase della procedura negoziata fra le stesse ed il promotore, è da ritenersi legittima l'offerta di un concorrente che formuli unicamente proposte economiche migliorative rispetto a quella del promotore. Pertanto, non vi è alcun obbligo per i partecipanti alla licitazione privata di presentare un'offerta contenente varianti al progetto posto a base di gara, ma la possibilità di proporre varianti è una facoltà agli stessi attribuita dalla legge e dal regolamento attuativo, esercitabile nella fase della procedura negoziata anche relativamente alla sola individuazione del prezzo richiesto od offerto ai sensi dell'articolo 87, comma 1 lettere *a)* e *b)* del DPR n. 554/99, che non dipende dall'introduzione di varianti progettuali.

Determinazioni ...

Gli *atti di determinazione* hanno riguardato materie diverse.

Determinazione del 13 gennaio 2000, n. 1/2000, in tema di *affidamento a trattativa privata di lotti funzionali*.

... lotti funzionali e
trattativa privata ...

La materia della trattativa privata per l'affidamento degli appalti di opere pubbliche è stata ridisciplinata per intero dalla legge n. 109/94 e successive modificazioni che ha previsto, con elencazione tassativa, le ipotesi eccezionali in cui il ricorso a tale procedura è ancora consentito. Anteriormente alle modifiche apportate con la legge 18 novembre 1998, n. 415, era vigente

Gli interventi di regolazione

un complesso sistema normativo, costituito da più norme succedutesi nel tempo, che apriva varchi all'adozione del sistema di affidamento di lavori a trattativa privata, in particolare nel caso di suddivisione dell'opera in lotti. Il comma 7 dell'articolo 24 della legge quadro oggi vigente, invece, prevede che «qualora un lotto funzionale appartenente ad un'opera sia stato affidato a trattativa privata, non può essere assegnato con tale procedura altro lotto da appaltare in tempi successivi e appartenente alla medesima opera». Con la determinazione si è voluto precisare che nel caso opposto a quello appena indicato, ossia nel caso in cui un lotto funzionale appartenente ad un'opera sia stato affidato con un sistema di gara e sia necessario appaltare altro lotto successivo e appartenente alla medesima opera, il ricorso alla trattativa privata non può ritenersi consentito se non ricorrono i presupposti indicati nella elencazione tassativa contenuta alle lettere *a)*, *b)*, *c)* del comma 1 dell'articolo 24. Infatti, la funzione della limitazione contenuta nel comma 7 è quella di introdurre un rigoroso ulteriore divieto, nel senso che, pur ricorrendo le condizioni indicate al comma 1 dell'articolo 24, non è possibile ricorrere alla trattativa privata se il precedente lotto funzionale sia stato assegnato con la medesima procedura.

Determinazione del 13 gennaio 2000, n. 2/2000, in tema di *capitolati d'oneri e documenti complementari: spese di riproduzione*.

Da una segnalazione pervenuta all'Autorità si è riscontrato che un bando di gara di appalto aveva posto l'obbligo in capo ai concorrenti di acquistare, a pena di esclusione, la documentazione tecnica pagando una somma piuttosto consistente. La scelta dell'amministrazione di sancire un obbligo di acquisto contraddice il principio della concorrenza di matrice comunitaria. La determinazione, pertanto, stabilisce che non è consentito alle stazioni appaltanti prevedere nel bando una clausola che, a pena di esclusione, fissi modalità di esame vincolante degli atti di gara, con oneri economici che vadano oltre il mero rimborso delle spese di copia.

... documenti
di gara: spese di
riproduzione ...

Capitolo 11

... concorsi di
progettazione
riservati
a residenti ...

Determinazione del 17 febbraio 2000, n. 3/2000, in tema di *clausole di riserva ai professionisti residenti contenute nei bandi ovvero in pubblici avvisi per la progettazione di opere pubbliche*.

La determinazione veniva emanata a seguito di una denuncia del Consiglio nazionale degli ingegneri sull'inserimento, in un bando di gara per un concorso di idee, di una clausola in base alla quale la partecipazione era riservata ai soli professionisti residenti nella regione Lombardia. Analoga limitazione veniva segnalata dalla Sezione regionale siciliana del Sindacato nazionale ingegneri libero professionisti italiani, con riferimento ad un avviso pubblicato dalla regione Toscana per l'aggiornamento dell'albo dei liberi professionisti tecnici, ingegneri ed architetti. Quanto al primo caso, essendo il concorso di idee una sottospecie di concorso di progettazione, è stato richiamato il disposto di cui all'articolo 26 del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 157, di attuazione della direttiva comunitaria 92/50 CEE, che esclude tassativamente la possibilità di prevedere una clausola del bando che limiti la partecipazione ad un concorso di idee dei soli soggetti residenti nella regione. Quanto al secondo caso, si è ritenuto che un'eventuale clausola limitativa nei sensi suindicati, inserita in avviso per l'aggiornamento dell'albo regionale dei collaudatori, contrasta con il principio costituzionale di parità di trattamento di cui all'articolo 3 della Costituzione. Si è ritenuto altresì che la stessa sia preclusa dalla normativa comunitaria in materia di appalti di servizi, laddove si impone alle amministrazioni aggiudicatrici parità di trattamento tra i relativi prestatori (art. 3, co. 2, direttiva 92/50/CEE).

... commissione
giudicatrice:
modalità
di nomina ...

Determinazione del 17 febbraio 2000 n. 4/2000, in tema di *modalità di nomina della commissione giudicatrice di appalti*.

Con detta determinazione si è affermata l'immediata entrata in vigore dei commi 5, 6, 7, 8 dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, relativi alla composizione ed alle incompatibilità dei componenti delle commissioni giudicatrici, non essendo previsto nelle disposizioni stesse alcun rinvio al regolamento attuativo. Inoltre, si è ritenuto che l'elencazione delle categorie di cui al comma 6 dello stesso articolo 21

Gli interventi di regolazione

deve ritenersi tassativa ed i membri della commissione devono essere esperti nella specifica materia cui si riferiscono i lavori.

Determinazione del 17 febbraio 2000, n. 5/2000, in tema di *affidamento di incarichi di progettazione e importo minimo stimato*.

... progettazione,
importo minimo
stimato ...

Con questo atto si è precisato che quando gli incarichi di progettazione e direzione lavori sono affidati allo stesso progettista da parte di distinti soggetti aggiudicatori, non trova applicazione la disposizione contenuta all'articolo 17, comma 12 *bis* della legge quadro, secondo cui, ai fini dell'individuazione dell'importo stimato, il conteggio deve ricomprendere anche la direzione dei lavori.

Determinazione del 17 febbraio 2000, n. 6/2000, in tema di *procedure concorsuali ad evidenza pubblica, progettazione di casa per anziani gestita da s.p.a. comunale*.

... s.p.a. comunale:
gara per la
progettazione ...

La questione, sollevata dall'esposto di un consigliere comunale, era relativa alla legittimità della procedura di affidamento di un incarico di progettazione concernente la realizzazione di una residenza per anziani. Si è ritenuto che i comuni e le province, qualora intendano procedere alla costituzione di società per azioni per la gestione di pubblici servizi a partecipazione sia maggioritaria sia minoritaria dell'ente locale, ai sensi dell'articolo 22, comma 3, della legge 8 giugno 1990 n. 142, devono avvalersi, per la scelta del socio, delle procedure concorsuali ad evidenza pubblica. Le società per azioni costituite dai comuni e dalle province per la gestione di servizi pubblici sono espressamente ricomprese tra i soggetti cui si applicano le norme della legge n. 109/94 e successive modificazioni (art. 2, co. 2, lett. *b*), ma distinte dai concessionari di lavori pubblici; ne segue che alle società, ai sensi del disposto del comma 3 dello stesso articolo 2, si applicano le disposizioni di cui alla legge stessa, con esclusione degli articoli 7, 14, 18, 19 commi 2 e 2 *bis*, 27, 33.

Determinazione del 17 febbraio 2000, n. 7/2000, in tema di *premio incentivante la produttività. Progetti relativi alle manutenzioni ordinarie*.

... progetti di
manutenzione:
incentivi ...

Si è stabilito che l'incentivo per la progettazione di cui all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, determinato sulla

Capitolo 11

base dell'importo posto a base di gara, concerne anche la manutenzione ordinaria, ancorché non prevista nella programmazione triennale. Pertanto, può essere affidato all'esterno anche il servizio relativo alla redazione di un progetto di manutenzione ordinaria.

... 'valutazione della proposta' e 'indizione della gara': natura dei termini ...

Determinazione 17 febbraio 2000, n. 8/2000, in tema di *quesiti relativi alla natura dei termini indicati negli articoli 37 ter (Valutazione della proposta) e 37 quater (Indizione della gara) della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.*

Il Comune di Genova chiedeva chiarimenti in merito alla natura dei termini relativi alla valutazione delle proposte dei promotori finanziari ed all'indizione della successiva gara. Si è stabilito che il termine del 30 giugno per la presentazione delle proposte è da considerarsi perentorio mentre i termini del 31 ottobre per la valutazione delle proposte e del 31 dicembre per l'indizione della gara hanno carattere sollecitatorio. L'inosservanza di tali termini può essere causa di situazioni di inadempimento con gli effetti previsti dall'ordinamento giuridico.

... A.S.L.: affidamento di incarichi esterni ...

Determinazione del 17 febbraio 2000, n. 9/2000, in tema di *affidamento incarichi esterni di progettazione, di direzione lavori e di supporto tecnico da parte delle aziende sanitarie.*

La questione, sollevata dall'esposto di alcuni professionisti, prospettava un problema di carattere generale riguardante la diversità dei criteri da seguire nella scelta dei professionisti da ammettere a presentare l'offerta e nella scelta delle offerte. Si è determinato che nelle procedure di gara per l'affidamento di incarichi di progettazione, i due momenti della valutazione dei requisiti di partecipazione alla gara e dell'esame dei requisiti di selezione delle offerte appartengono a fasi differenti del procedimento di gara. Si ritiene, infatti, che la valutazione del merito tecnico assolve ad una diversa funzione nel momento dell'esame dei requisiti di partecipazione alla gara rispetto a quello relativo ai requisiti di selezione delle offerte, in quanto, mentre nel primo caso occorre prendere in considerazione aspetti quantitativi dell'esperienza e della capacità professionale del concorrente, nel se-

Gli interventi di regolazione

condo vengono in evidenza profili esclusivamente qualitativi della capacità stessa, correlati allo specifico incarico da espletare.

Determinazione del 17 febbraio 2000, n. 10/2000, in tema di *disciplina italiana sugli incarichi di direzione lavori e normativa comunitaria*.

... direzione lavori:
normativa italiana e
comunitaria ...

Il Consiglio dell'Autorità, con riferimento all'incarico di direzione dei lavori al progettista, ha affrontato la questione relativa ad un possibile contrasto dell'articolo 27, comma 2, lettera b), della legge n. 109/94 e successive modificazioni, con la normativa comunitaria in materia di appalti di servizi. È stato così stabilito che, in base al generale principio della conservazione dei valori giuridici, la coerenza tra detta normativa nazionale e la direttiva 18 giugno 1992, n. 92/50/CEE che limita a specifiche, individuate ipotesi la possibilità del ricorso alla procedura negoziata, può essere rinvenuta in una interpretazione dell'articolo 27, comma 2, lettera b), della legge n. 109/94 e successive modificazioni, la quale precisa che all'affidamento diretto si può procedere soltanto nell'ipotesi in cui lo stesso sia stato esplicitamente previsto nel bando di gara di progettazione e tenendo conto, comunque, ai sensi dell'articolo 17, comma 12 bis e comma 14 della legge n. 109/94 e successive modificazioni, dell'importo totale delle competenze di progettazione e direzione dei lavori.

Determinazione del 17 febbraio 2000, n. 11/2000, in tema di *direzione lavori, regolarità contributiva*.

Il Consiglio dell'Autorità, in merito ad alcune questioni interpretative concernenti il tema degli obblighi contributivi delle imprese alla luce delle norme di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, ha stabilito che è possibile ritenere, in base ad un'interpretazione logico-sistemica, che il direttore dei lavori, oltre che sulla regolare esecuzione dei lavori, ha anche il dovere di vigilare sull'osservanza da parte dell'appaltatore della normativa vigente in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti ed il bando di gara deve prevedere che le imprese offerenti attestino nell'offerta la regolarità delle posizioni contributive dei propri dipendenti.

... direzione lavori,
regolarità
contributiva ...

Capitolo 11

... concessione e progettazione ...

Determinazione del 7 marzo 2000, n. 12/2000, in tema di *concessione di lavori pubblici e attività di progettazione. Articolo 19, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.*

A seguito di una segnalazione dell'Ordine degli architetti di Roma circa l'affidamento da parte del Comune di Roma di un incarico di progettazione relativo al mercato di Ponte Milvio, si affermava che la concessione deve comprendere anche l'affidamento della redazione della progettazione definitiva e comunque della progettazione esecutiva. Da ciò discende che non è consentita un'operazione che limiti l'intervento del concessionario solo alle fasi dell'esecuzione dell'opera e della sua gestione, con acquisizione in proprio, da parte della stazione appaltante, di tutta l'elaborazione progettuale. Inoltre, la concessione è da escludere nel caso in cui il concorso pubblico al finanziamento dei lavori sia superiore al 50% dell'importo complessivo.

... affidamento di incarico a più progettisti ...

Determinazione in data 8 marzo 2000, n. 13/2000, in tema di *affidamento di incarichi di progettazione a più professionisti.*

Il Consiglio dell'Autorità ha ritenuto opportuno intervenire con tale determinazione al fine di risolvere il problema legato all'interpretazione dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 109/94 e successive modificazioni. Secondo quanto specificato nell'atto in parola, nel caso in cui si voglia procedere ad affidare a più professionisti un incarico esterno di progettazione, direzione lavori ed attività di supporto alle attività del responsabile del procedimento, è necessario che i suddetti professionisti abbiano dato vita ad una società, ovvero ad un raggruppamento, o abbiano realizzato una forma di associazione del tipo previsto dall'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815.

... progetto preliminare, approvazione comunale, competenza ...

Determinazione del 30 marzo 2000, n. 14/2000, in tema di *competenza dell'organo comunale all'approvazione del progetto preliminare.*

In considerazione della tipicità delle competenze del consiglio comunale, che può esercitare solo quelle che la legge espressamente gli attribuisce, la competenza ad approvare i progetti preliminari spetta alla giunta. Tra le competenze consiliari, così come ridisegnate dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 a seguito delle modifiche operate dall'articolo 4, comma 2, della legge

Gli interventi di regolazione

n. 415/98, non figura più l'approvazione dei progetti preliminari. Tale competenza si è trasferita in capo alla giunta, in quanto è questo l'organo chiamato a deliberare nelle materie diverse da quelle che per espressa previsione normativa siano attribuite al consiglio.

Determinazione del 5 aprile 2000, n. 16/2000, in tema di *perizia di variante in sanatoria. Illegittimità.*

In relazione ai lavori di completamento ed adeguamento di un edificio adibito ad asilo nido, un ente locale aveva approvato una perizia di variante e suppletiva in sanatoria. Si è riscontrata l'illegittimità della procedura adottata, in quanto in contrasto con il disposto dell'articolo 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, che esclude la possibilità del ricorso a variazioni progettuali non previamente approvate dalla stazione appaltante.

... perizia di variante in sanatoria: illegittimità ...

Determinazione del 5 aprile 2000, n. 17/2000 in tema di *concorso di progettazione e autonomia delle fasi di selezione.*

Il Centro Studi Progettazione Edilizia ha segnalato la non corretta applicazione del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 157 alla definizione di un bando di concorso per l'affidamento di un incarico di progettazione, a causa della commistione esistente tra i criteri valutativi da applicare alle due fasi di aggiudicazione. Si affermava la separazione tra la fase della qualificazione e quella di valutazione dell'offerta. In particolare, si riteneva che nel caso di concorso di progettazione, la valutazione dell'offerta è diretta alla scelta della migliore tra le prestazioni già rese e offerte anziché all'individuazione del concorrente più idoneo a rendere, alle migliori condizioni, la futura prestazione.

... concorso di progettazione e autonomia delle fasi di selezione

Determinazione del 5 aprile 2000, n. 18/2000, in tema di *trattativa privata. Urgenza conseguente a inerzia dell'amministrazione.*

Con tale determinazione, il Consiglio dell'Autorità ha sottolineato che quando l'importo complessivo dei lavori non supera i 300.000 ecu, la «urgenza» cui è subordinato il ricorso alla trattativa privata deve essere qualificata e non generica, deve corrispondere ad esigenze eccezionali e contin-

...trattativa privata: nozione di 'urgenza' ...

Capitolo 11

genti e deve essere tale da far ritenere che il rinvio dell'intervento comprometterebbe irrimediabilmente il raggiungimento degli obiettivi che la stazione appaltante si è posta mediante la realizzazione dell'intervento stesso.

... relazione
geologica
e indagini
geologiche ...

Determinazione del 5 aprile 2000 n. 19/2000, in tema di *relazione geologica e indagini geologiche*.

Con la determinazione in questione l'Autorità ha inteso chiarire la portata del divieto di subappalto quanto alla relazione geologica, contenuto nell'articolo 17, comma 14 *quinquies*, della legge n. 109/94 e successive modificazioni. Qualora si renda necessario acquisire la relazione geologica nell'ambito del progetto, l'amministrazione dovrà avvalersi dell'opera del geologo, da reperirsi all'interno della struttura ovvero all'esterno, affiancando quest'ultimo al progettista incaricato. Si potrà, inoltre, far ricorso al raggruppamento temporaneo che comprenda anche il geologo. Riguardo alla relazione geotecnica, l'apporto del geologo dovrà essere richiesto dal progettista incaricato tutte le volte in cui si tratti di compiere valutazioni di speciale complessità con particolare riferimento alla caratterizzazione del terreno su cui si intende realizzare l'opera, ovvero qualora vi sia un'espressa previsione normativa a riguardo (interventi in zone sismiche). Resta comunque inteso che la relazione riveste carattere organico ed unitario e, dunque, andrà redatta sotto il coordinamento e la responsabilità complessiva del progettista.

... deposito del
contratto
di subappalto ...

Determinazione del 5 aprile 2000, n. 20/2000, in tema di *deposito del contratto di subappalto*.

La procedura del subappalto, secondo la vigente normativa, prevede che le imprese che intendono subappaltare i lavori o parte di essi, sono a ciò autorizzate anche nell'ipotesi in cui, decorsi i trenta giorni dall'istanza dell'impresa, l'amministrazione non abbia provveduto ad adottare il provvedimento di diniego dell'autorizzazione. In caso di subappalto senza autorizzazione dell'amministrazione, oltre all'obbligo di denuncia al magistrato penale, l'amministrazione ha la facoltà di far valere l'invalidità del contratto e di chiederne la risoluzione. Con la determinazione in questione si è poi sottolineato che il principio secondo cui l'autorizzazione deve precedere

Gli interventi di regolazione

l'attività e non seguirla, non consente di configurare un'autorizzazione a sanatoria, salva l'adozione di provvedimenti per la definizione di rapporti patrimoniali, ancorché si debba ritenere che gli stessi intercorrono, in via principale, tra l'appaltatore ed il subappaltatore.

Determinazione del 5 aprile 2000, n. 21/2000, in tema di *incarichi affidati a dipendenti pubblici da parte di commissari straordinari per la protezione civile implicanti compensi aggiuntivi*.

Con la determinazione in questione, l'Autorità ha rilevato che le determinazioni commissariali, pur se adottate in virtù di un potere di ordinanza, non possono derogare ai principi generali dell'ordinamento e, pertanto, non possono prevedere un corrispettivo per i dipendenti pubblici incaricati dell'attività di direzione lavori sulla base delle tariffe professionali. Ciò in quanto la prestazione di cui trattasi è da considerare resa nell'espletamento dei doveri del proprio servizio, anche se svolta da personale dipendente di altra pubblica amministrazione. A detto personale va quindi riconosciuto unicamente il diritto alla partecipazione al riparto del compenso incentivante previsto dall'articolo 18, comma 1, della legge n. 109/94 e successive modificazioni.

... compensi
aggiuntivi a
dipendenti pubblici
per incarichi di
protezione civile ...

Determinazione del 7 aprile 2000, n. 22/2000, in tema di *divieto di partecipazione alla medesima gara di imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile*.

La determinazione aveva tratto origine dalla segnalazione di un ente locale che ha riscontrato talune irregolarità nel corso di una procedura di gara. In particolare, nonostante la previsione del bando in cui si è richiesto ai concorrenti di attestare di non trovarsi in situazioni di controllo o collegamento con altri partecipanti, la stazione appaltante ha ritenuto che si potesse essere in presenza di una situazione atta ad alterare i risultati della procedura. L'Autorità, dopo aver ricostruito gli intrecci societari tra i partecipanti, ha escluso la ricorrenza di ipotesi di controllo, mentre ha ammesso il verificarsi di situazioni di fatto potenzialmente idonee ad inficiare il corretto svolgimento della procedura concorsuale. Conseguentemente, ha concluso che

... imprese
controllate
partecipanti alla
medesima gara ...

Capitolo 11

la stazione appaltante poteva adottare il provvedimento di esclusione nei confronti di quei soggetti che avevano originato le situazioni in questione.

... S.O.A.:
requisiti per
l'autorizzazione ...

Determinazione del 7 aprile 2000, n. 23/2000, in tema di *requisiti e modalità per il rilascio dell'autorizzazione alle S.O.A.*

La determinazione ha origine dai numerosi quesiti pervenuti all'Autorità riguardanti le molteplici questioni interpretative del nuovo sistema di qualificazione di cui al DPR n. 34/2000 ed in particolare concernenti la costituzione stessa delle Società Organismo Attestazione e le condizioni alle quali è sottoposta l'autorizzazione all'attività di tali organismi da parte dell'Autorità. Con tale determinazione si individuano e precisano gli elementi necessari ai fini del corretto e trasparente funzionamento del nuovo meccanismo di qualificazione, anche al fine di agevolare la presentazione della documentazione necessaria al rilascio dell'autorizzazione. In particolare, si procede all'elencazione degli elementi da inserire nell'atto costitutivo e nello statuto delle S.O.A., società per azioni di diritto speciale rispetto al modello societario del codice civile, nonché all'enucleazione delle preclusioni delle partecipazioni azionarie al capitale S.O.A. e all'individuazione dei casi di partecipazione limitata al capitale delle S.O.A. Due sono le fasi del procedimento di autorizzazione alle S.O.A.: la prima relativa alla domanda di autorizzazione da parte della S.O.A. istante e la seconda relativa al provvedimento di autorizzazione. In ordine all'istanza di autorizzazione, si procede a fornire indicazioni sulle condizioni di ammissibilità della domanda rappresentate dalla presentazione dei documenti previsti dall'articolo 10, comma 2, del regolamento; sul provvedimento di autorizzazione, infine, si precisa che l'Autorità valuterà la ricorrenza dei requisiti e delle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 del DPR n. 34/2000 ai fini della costituzione delle società organismi di attestazione, sulla base delle documentazione prevista dall'articolo 10, comma 2, del regolamento e sulla base delle ulteriori informazioni ed integrazioni richieste dal responsabile del procedimento. Il procedimento autorizzatorio deve concludersi, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del suddetto regolamento, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione. È prevista la sospensione del termine

Gli interventi di regolazione

nel caso di richieste istruttorie; il tempo occorrente per acquisire le integrazioni necessarie non si computa nel termine anzidetto.

Determinazione del 20 aprile 2000, n. 24/2000, in tema di *attrezzatura informatica delle S.O.A. per la comunicazione delle informazioni all'Osservatorio*.

Tale determinazione trae origine dalla previsione di cui all'articolo 9, comma 4, del DPR n. 34/2000, che prevede che le S.O.A. devono disporre di attrezzatura informatica conforme al tipo definito dall'Autorità per la comunicazione delle informazioni all'Osservatorio. In tale atto si procede, dunque, ad un'analitica descrizione dell'attrezzatura informatica delle S.O.A., sia nell'architettura *hardware* sia nel *software*, con contestuale indicazione della prescrizione secondo cui la struttura informatica delle S.O.A. deve essere aggiornata in relazione all'aggiornamento della struttura informatica dell'Autorità.

... S.O.A.:
attrezzatura
informatica ...

Determinazione del 22 maggio 2000, n. 25/2000, in tema di *accesso alle informazioni*.

Al fine di salvaguardare l'effettività della libera concorrenza in materia di pubblici appalti, l'articolo 22 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, impone particolari limiti al diritto di accesso nei pubblici appalti. Infatti, la genuinità della concorrenza potrebbe essere pregiudicata dalla conoscenza, prima della definizione della gara, dei nominativi dei partecipanti alla stessa. Tale conoscenza viene evitata proprio per far sì che non vi siano accordi tra i candidati, volti ad alterare i risultati della gara. Pertanto, per i pubblici incanti, «prima della scadenza del termine per la presentazione» delle offerte stesse, gli elenchi dei soggetti partecipanti alle gare devono restare inaccessibili. Diverso è il caso delle procedure ristrette, che sono caratterizzate da una fase di prequalificazione intesa a selezionare i soggetti da invitare alla gara. In tale ipotesi, l'obbligo del segreto, a differenza di quanto previsto per i pubblici incanti, viene meno nel momento dell'esaurimento della fase di prequalificazione e quando, cioè, si è provveduto alla «comunicazione ufficiale» dei soggetti da invitare alla gara.

... accesso alle
informazioni ...

Capitolo 11

... opere
complementari:
normativa
regionale
e legge quadro ...

Determinazione del 29 maggio 2000, n. 26/2000, in tema di *affidamento a trattativa privata di opere complementari e compatibilità della norma regionale con i principi generali della legge quadro*.

Il Consiglio dell'Autorità ha ritenuto opportuno sottolineare che, in caso di compatibilità delle norme regionali con i principi generali della legge quadro, soprattutto per quanto riguarda le modalità di affidamento degli appalti o di redazione di varianti, non si pongono questioni di abrogazioni di norme regionali per sopravvenuta emanazione di nuovi principi generali ovvero di situazioni di incompatibilità di tali nuovi principi con la legge regionale.

... perizia
suppletiva
e di variante ...

Determinazione del 9 giugno 2000, n. 30/2000, in tema di *perizia suppletiva e di variante*.

In relazione a numerose richieste concernenti l'effettuazione di perizie di variante ai sensi dell'articolo 25 della legge quadro, si è ritenuto che:

- a) è da escludere che si possa procedere ad una variazione del contratto di appalto in relazione alla sola finalità di realizzare il completamento funzionale dell'opera con l'utilizzazione dei ribassi d'asta per importi superiori al 5%;
- b) sono illegittime le varianti intese ad apportare migliorie ai lavori appaltati per importi superiori al 5%.

... lavori eseguiti:
dimostrazione ...

Determinazione del 14 giugno 2000, n. 31/2000, in tema di *d.p.c.m. 19 gennaio 1991, n. 55 e dimostrazione di lavori eseguiti*.

Tale determinazione trae origine da un'anomalia riscontrata dall'Associazione nazionale costruttori in un bando di gara, consistente nella richiesta che, ai fini della qualificazione per la partecipazione alla gara, il concorrente avesse eseguito nell'ultimo quinquennio lavori di costruzioni di gallerie naturali con una tecnica determinata e con un importo pari a 0,5 volte l'importo a base d'asta – se il requisito veniva dimostrato con un solo lavoro – ovvero pari a 0,6 volte lo stesso importo, se dimostrato con due lavori. Si riteneva che con l'indicata previsione del bando si determinasse un'in-

Gli interventi di regolazione

giustificata restrizione del mercato, in contrasto con i principi enunciati dall'articolo 1 della legge n. 109/94 e successive modificazioni.

Determinazione del 13 luglio 2000, n. 32/2000 in tema di *applicabilità della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, eseguite a scomputo degli oneri di concessione edilizia, da una società consortile comunale.*

... opere
a scomputo ...

La questione traeva origine da una nota della società "Ex Zuccherificio Spa", che chiedeva all'Autorità un parere in merito all'obbligo di osservare la normativa di cui alla legge quadro sui lavori pubblici. La società era costituita in Cesena come società consortile per azioni, con lo scopo di svolgere senza fine di lucro ed a favore dei soci consorziati, l'attività di realizzazione delle opere di urbanizzazione nel comune di Cesena dell'area denominata 'Ex Zuccherificio', di cui al relativo piano particolareggiato di iniziativa pubblica approvato dal Comune medesimo. Si è ritenuto che la società consortile, in quanto «altro ente aggiudicatore» ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *b*), e comma 6, lettera *d*), della legge n. 109/94 e successive modificazioni, ha l'obbligo di realizzare le opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui alla convenzione sottoscritta con il comune di Cesena in data 3 febbraio 1998, con assoggettamento, nei limiti indicati dal comma 3 dello stesso articolo 2, della legge n. 109/94 e successive modificazioni, alla normativa di cui alla indicata legge quadro.

Determinazione del 13 luglio 2000, n. 33/2000, in tema di *organismo di diritto pubblico e società miste.*

... organismo di
diritto pubblico e
società miste ...

Con tale determinazione, il Consiglio dell'Autorità definiva non legittimi gli affidamenti di alcuni incarichi di progettazione a professionisti esterni alla struttura da parte della "TEA (Territorio Energia Ambiente) S.p.A." costituita dal comune di Mantova. La questione posta dalla "TEA" riguardava il suo assoggettamento alla legge n. 109/94 e successive modificazioni, quando la propria attività non si poneva in relazione allo svolgimento di un servizio pubblico o alla produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza ed ove non ricorresse-
ro altri specifici presupposti per l'applicazione della legge stessa. Al ri-

Capitolo 11

guardo, è stato considerato che la questione andava valutata con riferimento alla tipologia organizzativa utilizzata dal comune di Mantova al momento della costituzione della società; dovendosi applicare, sempre e comunque, la normativa di cui alla legge quadro sui lavori pubblici, sia pure nei limiti previsti dalla stessa, nel caso in cui si fosse inteso costituire una società mista per la gestione diretta di un determinato servizio pubblico locale, ai sensi dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142; dovendosi applicare la normativa prevista per gli organismi di diritto pubblico qualora si fosse voluto, invece, costituire una semplice società per azioni di diritto privato dotata di autonomia funzionale, oltre che organizzativa rispetto all'ente.

... comportamento
dell'impresa ...

Determinazione del 21 luglio 2000, n. 36/2000, in tema di *relazione dettagliata sul comportamento dell'impresa*.

Con tale determinazione si approva lo schema di relazione dettagliata sul comportamento dell'impresa, ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del DPR n. 34/2000, che fornisce una casistica, utilizzabile anche ai fini della relazione al Parlamento, degli accertamenti a campione sulla qualificazione, nonché offre dati alle stazioni appaltanti relativi al comportamento delle imprese. Tutti i dati contenuti nella detta relazione sono resi sotto la responsabilità del direttore dei lavori e del responsabile del procedimento.

... oneri
di sicurezza e
mano d'opera ...

Determinazione del 26 luglio 2000, n. 37/2000, in tema di *calcolo degli oneri di sicurezza e dell'incidenza della mano d'opera, in attesa del regolamento attuativo*.

Con questo atto l'Autorità è nuovamente intervenuta sulla questione relativa alla forte discrasia esistente tra le modalità con cui le stazioni appaltanti determinano gli oneri per la sicurezza nei bandi di gara e la normativa vigente in materia. Sono state specificate linee guida per la determinazione dell'incidenza della mano d'opera, in quanto, per un'esatta determinazione di detta incidenza, è necessaria una corretta individuazione degli oneri della sicurezza ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni. Si è così offerto un metodo che consenta di individuare, partendo dai prezzi unitari e attraverso operazioni che implicano la

Gli interventi di regolazione

definizione dei costi di sicurezza, la percentuale del costo della mano d'opera. In particolare, le suindicate linee guida, al fine di agevolare il lavoro dei tecnici impegnati nella predisposizione degli allegati progettuali, forniscono uno schema metodologico per determinare il quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie (generali o specializzate) di cui si compone l'intervento sulla base dell'incidenza media della sicurezza sul costo di costruzione.

Determinazione del 27 luglio 2000, n. 38/2000, in tema di *ulteriori integrazioni sui requisiti e modalità per il rilascio dell'autorizzazione alle S.O.A.*

A causa dei molteplici quesiti pervenuti in merito ai requisiti e alle condizioni previste dal DPR n. 34/2000 per l'autorizzazione all'attività di attestazione, l'Autorità è intervenuta per precisare ulteriori elementi in merito a: organigramma, prestazioni di soggetti esterni all'organizzazione aziendale, partecipazione azionaria al capitale S.O.A. In particolare, circa la possibilità di assumere con contratti *part time* figure professionali ulteriori rispetto all'organico minimo, l'Autorità ha affermato che tale materia esula dalle proprie competenze, in quanto la preclusione concerne solo l'organico minimo di cui all'articolo 9 del regolamento sulla qualificazione. In merito all'interpretazione dell'articolo 9, comma 1, del DPR n. 34/2000, relativo alla previsione secondo cui il direttore tecnico deve essere iscritto al momento dell'incarico al relativo albo professionale, si è chiarito che non esiste un dovere del direttore tecnico di cancellarsi dall'albo, in quanto la norma è da interpretarsi nel senso che al momento dell'assunzione il direttore debba possedere tutti i requisiti non solo di natura tecnica, ma anche di carattere deontologico garantiti dall'iscrizione all'albo. Si è, infine, ribadito che, essendo l'attività di attestazione di sola competenza delle S.O.A., essa non può essere deferita a soggetti estranei alla sua organizzazione. Le forme di collaborazione o consulenza sono ammissibili solo per l'espletamento di attività strumentali o presupposte alle fasi rilevanti ai fini dell'attestazione.

... S.O.A.:
istruzioni
integrative ...